



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Denise Zoppi
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Sindaco del Comune di San Martino Buon
Albergo, Franco Giacomo De Santi
sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona
ordine.verona@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n° 2144661 – Riscontro a nota Prot. CNI n° 2434/18 - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità ed adempimenti della sicurezza, dei lavori di "ristrutturazione dell'istituto comprensivo Berto Barbacani – piano terra."*

Gentile Ing. Zoppi,

in riferimento alla pratica in oggetto, facendo seguito alla Sua cortese (Prot. n° 7580) del 05.04.18 acquisita al Prot. CNI n° 2434 del 06.04.18, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.
2. Si consideri, inoltre, che l'ANAC (LG n. 4/2016) richiede che nell'avviso di indagine di mercato (ed ancora prima nella determinazione a contrarre) sia richiamato il corrispettivo da porre a base della futura gara. In ogni caso, per gli incarichi in questione, la stima del corrispettivo incide anche sulla corretta individuazione dei requisiti di qualificazione degli operatori concorrenti.

3. Inoltre, sulla scorta dell'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione del Comune di San Martino Buon Albergo ha omesso il livello "definitivo" di progettazione accorpandolo all'"esecutivo". In merito, è il caso di segnalare che il summenzionato comma 4 dell'art. 23, invero, facoltizza l'omissione di uno dei primi due livelli progettuali, ma a condizione che: *"il livello successivo (rispetto a quello soppresso) contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso..."*. Preme precisare che la salvaguardia "della qualità della progettazione" è garantita esclusivamente dal rispetto della condizione summenzionata. Alla luce di quanto sopra si deve necessariamente convenire sul fatto che la soppressione di un livello progettuale non esclude affatto che il progettista debba svolgere le indagini ed espletare tutte le attività strumentali alla sua redazione, facendo poi confluire i dati acquisiti nel successivo livello progettuale. Ne consegue, dunque, che la stima del compenso dovrà prevedere anche il corrispettivo per dette attività, lungi, esse, dal rappresentare un arricchimento senza causa.
4. Per quanto concerne il riferimento al comma 3 dell'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016 – recante la possibilità di utilizzare i corrispettivi di cui al comma – esso risulta del tutto inadeguato poiché superato dal comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. 56/2017 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici), da lei stessa citato, che sancisce (laddove già l'ANAC si era espressa favorevolmente), l'obbligatorietà dell'uso del Decreto Parametri per la determinazione del base d'asta. Ricordiamo che l'allegazione del procedimento di calcolo del corrispettivo risponde a specifiche esigenze di trasparenza che debbono comunque ed in ogni caso tutelarsi, anche nella fase prodromica dell'indagine di mercato, e che rispondono in particolare alla necessità di consentire all'operatore interessato di verificare se il corrispettivo sia stato correttamente stimato. Ne consegue che esplicitare il criterio di calcolo del corrispettivo solo "a valle", ossia una volta ultimata la fase di esplorazione del mercato, appare ex se un controsenso, ove si consideri che giunti a tale fase della procedura la platea dei potenziali concorrenti è già stata ristretta.

Alla luce di quanto sopra e in difetto di positivo riscontro alla presente nota, questo Consiglio si riserva di adire l'ANAC, attivando i rimedi di cui all'art. 211 e/o 213, lett. a) e g) d.lgs. 50/2016.

Pertanto, qualora quanto sopra fosse confermato, Vi pregheremmo nuovamente di correggere le predette anomalie, che renderebbero illegittima la procedura di gara.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)


IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)


N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.